

N.RG 35417 / 2024



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
6<sup>^</sup> SEZIONE CIVILE  
SENTENZA**

Il Giudice di Pace di ROMA, Dott. ATTILIO PITTELLI, all'udienza del giorno 02.07.2025  
nella causa civile R.G. n.35417 / 2024

**vertente tra**

SPADAZZI GIULIA (CF SPDGLI91D64H501M) - Avv. GIUSEPPE MARCOCCIO

**-OPPONENTE-**

**contro**

ROMA CAPITALE (CF 02438750586)

(rappresentato e difeso dal funzionario delegato)

**-OPPOSTA-**

ha pronunciato

**SENTENZA**

**Oggetto:** RICORSO ex art 22 e ss 1.689/81 e art 205 D.lgt.285/92 C.d.S. avverso verbale n° 0000  
0394667/202 4/1/1/1

**Conclusioni:** come da verbale e scritti difensivi

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato a norma e nei termini di legge, il ricorrente di cui all'intestazione ha proposto opposizione ex art 22 e ss 1.689/81 e art 205 D.lgt.285/92 C.d.S. avverso verbale n° 0000 0394667/202 4/1/1/1, deducendo di non aver commesso l'infrazione contestata (accesso in ZTL non autorizzato) in quanto il veicolo sanzionato era dotato di trazione ibrida.

Si costituiva l'amministrazione deducendo che, il verbale era stato correttamente elevato in quanto la delibera n. 58 della Giunta Capitolina del 09/03/2011, stabilisce che solamente i veicoli a trazione esclusivamente elettrica possono liberamente e gratuitamente circolare all'interno delle ZTL di Roma, comunicando le targhe a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. gestore del servizio di controllo”.

**Sentenza n. cronol. 11888/2025 del 07/07/2025**

All'udienza odierna, dopo la discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo.

L'opposizione è fondata e conseguentemente va accolta ed annullato il provvedimento impugnato atteso che vanno condivise e fatte proprie da questo Giudicante le argomentazioni di cui al ricorso documentalmente provate.

Risulta, infatti, che il veicolo sanzionato, targato GK427WX, ha trazione ibrida.

La sanzione contestata si riferisce ad accesso nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione.

In proposito, la L. 30 dicembre 2018 n. 145 ha introdotto il comma 9bis all'art 7 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992), secondo cui: "Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibridi".

Il suddetto comma 9bis dell'art. 7 ha quindi equiparato la condizione dei veicoli a propulsione elettrica ai veicoli ibridi, con la conseguenza che i Comuni devono consentire il libero accesso alle Z.T.L. ai veicoli elettrici o ibridi.

Roma Capitale sostiene che il verbale è stato correttamente elevato in quanto la delibera n. 58 della Giunta Capitolina del 09/03/2011, stabilisce che solamente i veicoli a trazione esclusivamente elettrica possono liberamente e gratuitamente circolare all'interno delle ZTL di Roma, comunicando le targhe a Roma Servizi per la Mobilità S.r.L. gestore del servizio di controllo". Ha altresì dato atto che la targa del veicolo della ricorrente risulta correttamente registrata dalla data 07/11/2022 nella categoria "veicoli ibridi", ai fini della sosta gratuita nelle strisce blu.

Sul punto si osserva che, per il principio gerarchico delle fonti, le delibere comunali non possono derogare la norma di legge. Pertanto, in applicazione dell'art. 7, comma 9 bis del Codice della Strada, deve dichiararsi l'illegittimità della sanzione irrogata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato; condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 43,00 per spese ed euro 200,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.

Così deciso in ROMA il 07-07-2025

*Il Giudice di Pace*

Dott. ATTILIO PITTELLI

